TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' ANONIMA PORTO INDUSTRIALE DI LIVORNO DELLE AREE DISPONIBILI IN QUELLA ZONA INDUSTRIALE

Art. 6

In caso di scioglimento o di fallimento della Societa' anonima Porto industriale di Livorno prima che essa abbia saldato il proprio debito verso lo Stato, le aree che risultassero ancora invendute rientreranno ipso jure in piena e libera proprieta' dello Stato, il quale, inoltre, surroghera' di pieno diritto la Societa' nelle ipoteche legali inscritte a garanzia di vendite con prezzo a pagamento dilazionato, nonche' in tutti i diritti ed azioni derivanti alla medesima Societa' Porto industriale di Livorno dai relativi atti di vendita.

Versione in vigore dal 7 giugno 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasferimento alla Societa' anonima Porto industriale di Livorno delle aree disponibili in quella zona industriale
Estremi	Legge 15 maggio 1939, n. 747
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasferimento-alla-societa-anonima-porto-industriale-di-livorno-delle/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it